COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 13/01/2022

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 08.04.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.08.2019, il ricorrente chiede, in via principale, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 4.816,10 a titolo di interessi, commissioni e spese d'incasso quote non maturate. In via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e per gli oneri assicurativi, il rimborso dei costi qualificati up front secondo il criterio della curva degli interessi. Chiede infine, in ogni caso, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, pari a € 212,55, e la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in maniera equitativa dal Collegio, oltre agli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.
L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis. Evidenzia che all'atto della conclusione del contratto sarebbe stata consegnata al ricorrente copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione del capitale residuo in corrispondenza di ogni singola scadenza contrattuale, sottoscritto per presa visione ed accettazione. Eccepisce, inoltre, l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto, relative alla gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio pro rata temporis, e la natura up front sia delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto, relative al perfezionamento del credito, sia

delle provvigioni all'intermediario del credito di cui alla lettera c), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto. Richiama sul punto anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB. Oppone altresì l'inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia Europea c.d. Lexitor.
Infine, relativamente alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione, afferma che la fattispecie in esame non ricadrebbe in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB, risultando perciò pienamente legittima. Aggiunge che tale commissione rappresenterebbe un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono a carico della banca per porre termine al rapporto di finanziamento.
Tanto premesso, chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).
Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".
Tanto premesso, nel caso di specie il Collegio osserva che il contratto oggetto di contestazione è stato stipulato in data 08.04.2015, prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" del 25.7.2021, convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.
In linea con il predetto orientamento, rileva la natura up front sia della Commissione mandataria di cui alla lett. a), corrispettiva di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all'intermediario, considerato l'intervento di un intermediario ex art. 106 TUB, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del contratto. Reputa invece che abbiano natura recurring la Commissione mandataria di cui alla lett. b) e le Spese incasso quota, entrambe voci remunerative di attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. Quanto agli interessi, rileva che il modulo SECCI, richiamato anche dalle condizioni generali di contratto, prevede l'applicazione del criterio proporzionale

lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Tale voce va dunque rimborsata secondo il criterio lineare.
Tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere parzialmente accolto, secondo il seguente prospetto:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	49	rate residue	71						
Oneri sostenuti									
interessi corrispettivi				recurring pro rata temporis	10.770,58	6.372,59		4.091,19	2.281,40
commissione mandataria lett.A				up front	856,80				0,00
commissione mandataria lett.B				recurring pro rata temporis	856,80	506,94		506,94	0,00
provvigioni lett.C				up front	3.427,20				0,00
spese per pagamento rate				recurring pro rata temporis	207,60	122,83		122,83	0,00
			Totale						**2.281**
						Interessi legali		**sì**	

Con riferimento alla richiesta di restituzione della Commissione anticipata, il Collegio osserva che nel caso di specie detta Commissione è stata applicata nei limiti di legge, secondo quanto disposto dall'art. 125 sexies. Considerato che l'orientamento dell'Arbitro è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909 del 2020), questo Collegio ritiene di non potere accogliere la richiesta di restituzione non avendo il ricorrente assolto l'onere probatorio su di lui gravante.
Non merita di essere accolta neppure la richiesta di refusione delle spese per la difesa tecnica, data natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.281,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI